

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista bimestrale di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

LA STRUTTURA DELLA TUTELA INIBITORIA ED I SUOI POSSIBILI UTILIZZI NEL CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

di Riccardo Fornasari

207 LA STRUTTURA DELLA TUTELA INIBITORIA ED I SUOI POSSIBILI UTILIZZI NEL CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (*)

di **Riccardo Fornasari**

L'articolo esamina gli elementi strutturali dell'azione inibitoria, evidenziandone il campo di applicazione e le differenze rispetto all'illecito, ed analizza se tale tutela possa essere esercitata nei confronti delle imprese che contribuiscono al cambiamento climatico. La soluzione proposta viene contestualizzata nel panorama normativo e giurisprudenziale transnazionale. L'articolo si chiude con alcune riflessioni sulle conseguenze dei risultati raggiunti per determinate categorie fondamentali del diritto privato.

This paper assesses the elements and conditions of the injunctive relief, highlighting its scope and differences with respect to tort. It examines whether the injunction can be sought against companies that contribute to climate change. The solution proposed is contextualized in the transnational legal and judicial landscape. Some reflections on the meaning of the results achieved for fundamental legal categories conclude the essay.

Sommario 1. Diritto privato e cambiamento climatico. — 2. Il collegamento tra ambiente salubre e diritto alla salute. — 3. L'atipicità dell'azione inibitoria. — 4. Il problema degli elementi della tutela inibitoria. — 5. Inibitoria e illecito: un binomio problematico. — 6. Inibitoria e pericolo della lesione. — 7. Le indicazioni di normativa e giurisprudenza nel contesto globale. — 8. I mutamenti di paradigma e le ulteriori possibilità di ricerca.

1. DIRITTO PRIVATO E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il fenomeno del cambiamento climatico ⁽¹⁾ e dei danni che ne derivano per le forme di vita del pianeta e per la vita umana è oramai scientificamente incontestato ⁽²⁾. Il pericolo è percepito anche dalla società civile ed attualmente costituisce una delle maggiori preoccupazioni

(*) Contributo approvato dai Referee.

(1) Gli studiosi di numerose discipline hanno sottolineato che il fenomeno non può essere compreso come puramente naturale; per apprezzarne cause ed implicazioni nella loro complessità, nonché per elaborare possibili strategie di contrasto, occorre invece analizzarlo come fenomeno dipendente dalle abitudini di vita e dai sistemi sociali sviluppati nei secoli scorsi, cfr. J.W. MOORE, *The Rise of Cheap Nature*, in ID. (a cura di), *Anthropocene or Capitalocene?*, Oakland, 2016, 78 ss.; MALM, *Fossil Capital*, London, 2016, 279 ss.

(2) Si vedano, ad esempio, il recentissimo report dell'IPCC, *Sixth Assessment Report, Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, disponibile in <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>; lo special report dell'IPCC, *Global Warming of 1.5 °C*, 2018, disponibile in <https://www.ipcc.ch/sr15/>. Inoltre, si veda un recentissimo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista *The Lancet* il quale ha asserito che tra il 2000 ed il 2019, le temperature ambientali non ottimali hanno causato più di cinque milioni di decessi: ZHAO e AL., *Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modeling study*, in *The Lancet*, luglio 2021, 415 ss.

pazioni dei cittadini europei ⁽³⁾, anche in ragione di nuovi fenomeni, non ancora pienamente studiati dai ricercatori, che fanno apparire le conseguenze del cambiamento climatico in luoghi dove ci si sarebbe aspettato che queste si manifestassero in un secondo momento ⁽⁴⁾. Come si dirà più ampiamente oltre ⁽⁵⁾, l'inderogabile necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, che sono tra i principali responsabili del cambiamento in atto, è al centro dell'azione legislativa su scala globale: qui basti menzionare che l'UE ha appena presentato l'insieme delle misure ⁽⁶⁾ che dovranno essere discusse nel contesto del cosiddetto *Green Deal* ⁽⁷⁾.

Se il contrasto a tale fenomeno richiede un approccio olistico, che modifichi il modello di produzione e le abitudini di vita su scala globale, occorre altresì interrogarsi su quale possa essere il ruolo del diritto privato e, in particolare, dell'inibitoria e della responsabilità civile ⁽⁸⁾. Come è stato efficacemente messo in rilievo, viviamo nell'epoca della *iurisdictio*: ⁽⁹⁾ il sistema dell'illecito in senso lato è un meccanismo fondamentale per la gestione di conflitti sociali ⁽¹⁰⁾ ed ha sovente costituito uno dei primi terreni in cui nuovi diritti hanno trovato un loro riconoscimento. Ciò, d'altronde, inizia già a verificarsi anche nel campo qui d'interesse, poiché a fronte dell'inattività o comunque di azioni giudicate insufficienti da parte di governi, parlamenti ed istituzioni internazionali, la società civile ha iniziato a mobilitarsi anche tramite la via giudiziaria: le cosiddette *climate change litigation*, rivolte sia nei confronti degli Stati, sia delle imprese, aumentano in maniera esponenziale ⁽¹¹⁾. Il fatto che il contribuire al cambiamento climatico possa generare responsabilità per le

⁽³⁾ Cfr. il report della Commissione UE, *Climate change, Special Eurobarometer 513*, Fieldwork March-April 2021, disponibile in <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273>.

⁽⁴⁾ DYER, *Una nuova ipotesi sulle ondate di caldo mai viste prima*, in *Internazionale*, 6 luglio 2021, disponibile in <https://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2021/07/06/ondate-caldo-ipotesi>.

⁽⁵⁾ Cfr. par. 7.

⁽⁶⁾ La comunicazione e le proposte di provvedimenti sono disponibili in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it#documents.

⁽⁷⁾ POINSSOT, *Pacte vert européen: des ambitions... mais peu de contraintes*, in *Mediapart*, 14 luglio 2021. La necessità di norme vincolanti nel settore è dettata anche dall'assenza di un'adesione alla decarbonizzazione da parte della maggioranza delle imprese, cfr. INFLUENCEMAP REPORT, *Industry Associations and European Climate Ambition*, luglio 2021, disponibile in <https://influencemap.org/report/Industry-Associations-and-European-Climate-Ambition-fdaeeb57dc404c90aaf2f82bbd729733>.

⁽⁸⁾ PARENCE, *Décision majeure sur la réparation du préjudice écologique*, in *JCP G*, 2020, 6 luglio 2020, 825 ss., mette in luce la problematicità del considerare il danno ambientale tramite le lenti della responsabilità civile.

⁽⁹⁾ GALGANO, *La globalizzazione nello specchio nel diritto*, Bologna, 2005, 119 ss.

⁽¹⁰⁾ MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, 17 ss.; GRONDONA, *La responsabilità civile: 'due o tre cose che so di lei'*, in *Danno resp.*, 2020, 329 ss. COMANDÉ, *Il "dividendo tecnologico" della responsabilità civile, prospettive sul contenzioso*, in *Danno resp.*, 2021, 269 ss., afferma: «essa [la responsabilità civile] di fronte a fenomeni sociali nuovi svolge per definizione il ruolo di cane da guardia del diritto, un *first responder* in emergenza se si vuole, in assenza cioè di una normativa *ad hoc*».

⁽¹¹⁾ SETZER-HIGAM, *Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot*, luglio 2021, disponibile in https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2021/07/Global-trends-in-climate-change-litigation_2021-snapshot.pdf; United Nations Environment Programme, *The Status of Climate Change Litigation - A Global Review*, maggio 2017, disponibile in <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; ROLLI, *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa*, Bologna, 2020, 155 ss.; ROCHFELD, *Justice pour le climat!*, Paris, 2019; WAGNER, *Combating Climate Change: The Judicial Way*, 20 luglio 2021, in *OBLB*, disponibile in <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/07/combating-climate-change-judicial-way>. Si vedano i due database del Sabin Center for Climate Change Law presso la Columbia University, accessibili a <http://climatecasechart.com>; il database *Climate Change Laws of the World* del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment presso la London School of Economics;

imprese e, quindi, rischi per la stabilità finanziaria, è riconosciuto non solo da alcune recentissime sentenze, ma anche dai *report* elaborati da autorevoli istituzioni internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale ⁽¹²⁾ e la Bank for International Settlements ⁽¹³⁾, che evidenziano la sussistenza di notevoli *liability risk* ⁽¹⁴⁾.

Il rapporto tra danno ambientale e tutela inibitoria è già stato oggetto dell'analisi della dottrina ⁽¹⁵⁾, non è invece stato ancora oggetto di ampia disamina il rapporto tra attività che contribuiscono al *climate change* e tutela inibitoria.

Tale strumento può invece svolgere un ruolo fondamentale ⁽¹⁶⁾, anche grazie alla sua differenza strutturale rispetto al fatto illecito ⁽¹⁷⁾. D'altronde, l'utilità dell'azione inibitoria è stata già indicata dai *Principles on Climate Obligations of Enterprises* ⁽¹⁸⁾ e la Corte di The Hague ha recentissimamente condannato, con una sentenza storica, la società Shell a ridurre le proprie emissioni ⁽¹⁹⁾.

Occorre quindi analizzare gli elementi strutturali dell'azione inibitoria ⁽²⁰⁾, evidenziandone il campo di applicazione e le differenze rispetto all'illecito, e studiare se essa possa

lo studio di FREEHILLS, *Climate change: succeed in a lower-carbon future*, disponibile in <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/climate-change-succeed-in-a-lower-carbon-future>. Per una classificazione cfr. SOLANA, *Climate litigation in financial markets: a typology*, in *Transnational Environmental Law*, 2019, 103 ss. Per un'analisi dell'evoluzione a livello federale delle *climate litigation* nel corso della presidenza Trump cfr. SILVERMAN-ROATI, *U.S. Climate Litigation in the Age of Trump: Full Term*, giugno 2021, Columbia Law School, Sabin Center for Climate Change Law, disponibile in <https://climate.law.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/Silverman-Roati%202021-06%20US%20Climate%20Litigation%20Trump%20Admin.pdf>; SPITZER-BURTSCHER, *Liability for Climate Change: Cases, Challenges and Concepts*, in *JETL*, 2017, 137 ss.

⁽¹²⁾ KROGSTROP-OMAN, *Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature*, IMF Working Paper, WP/19/185, 2019, disponibile in <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/es/2019/09/04/Macroeconomic-and-Financial-Policies-for-Climate-Change-Mitigation-A-Review-of-the-Literature-48612>.

⁽¹³⁾ BOLTON e AL., *The green swan. Central banking and financial stability in the age of climate change*, 2020, disponibile in <https://www.bis.org/publ/othp31.pdf>.

⁽¹⁴⁾ Sul tema cfr. anche SOLANA, *Climate change litigation as financial risk*, in *Green Finance*, 2020, 345 ss.

⁽¹⁵⁾ M.R. MAUGERI, *Violazione delle norme contro l'inquinamento ambientale e tutela inibitoria*, Milano, 1997, 157 ss.; MILETTI, *Tutela inibitoria individuale e danno ambientale*, Napoli, 2005, 145 ss. Per una prospettiva di analisi economica del diritto rispetto al controllo decentrato delle esternalità tramite corretta attribuzione di *property rights* cfr. MATTEL, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Milano, 1987, 243 ss.

⁽¹⁶⁾ La centralità che può avere l'inibitoria nel contesto contemporaneo è provata anche dal *Projet de réforme de la responsabilité civile* (disponibile, nella versione presentata al *Sénat*, a: <https://www.senat.fr/leg/pp19-678.html>), nel quale l'art. 1268 introdurrebbe una generale azione preventiva dell'illecito, cfr. GILIKER, *La cessation de l'illicite*, in *RDC*, dicembre 2019, 284 ss.; LEFEBVRE, *La responsabilité délictuelle face aux mesures préventives*, in *LPA*, 9 settembre 2020, 5 ss.

⁽¹⁷⁾ La dottrina ha definito come «imprescindibile il superamento della necessaria complementarietà del rimedio inibitorio rispetto al risarcimento», P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, in *Giusto proc. civ.*, II, 13.

⁽¹⁸⁾ EXPERT GROUP ON GLOBAL CLIMATE CHANGE, *Principles on Climate Obligations of Enterprises*, II ed., The Hague, 2020. Su cui cfr. SPIER, *The Oslo Principles and the Enterprises Principles: Legal Strategies to Come to Grips with Climate Change*, in *JETL*, 2017, 218 ss.; SUTHERLAND, *Obligations to Reduce Emissions: From the Oslo Principles to Enterprises*, *ibidem*, 177 ss.

⁽¹⁹⁾ The Hague District Court, 26 maggio 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379, disponibile in http://climatecas.echart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf.

⁽²⁰⁾ Sulla natura dell'inibitoria cfr. CARNEVALE, *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 63 ss.

essere esercitata nei confronti delle imprese ⁽²¹⁾ che contribuiscono al cambiamento climatico ⁽²²⁾, in particolare tramite le attività di emissione di gas ad effetto serra. Nonostante nell'ordinamento italiano lo strumento processuale tramite cui esercitare l'inibitoria atipica sia, prevalentemente, l'art. 700 c.p.c., nel prosieguo dell'analisi non si farà esclusivamente riferimento alla tutela in sede cautelare, ma all'azione inibitoria in generale: non si effettuerà, infatti, una distinzione tra inibitoria provvisoria e finale, ritenendo condivisibili le argomentazioni sulla base delle quali si è affermato che le due tutele appartengono al medesimo *genus* ⁽²³⁾.

È inoltre opportuno precisare che ci si interrogherà in merito all'inibitoria antecedente alla lesione del diritto. Infatti, riteniamo corretta la posizione ⁽²⁴⁾ secondo cui, in ragione della funzione di tale tutela e delle indicazioni che si traggono dall'art. 131 c.p.i., che lega l'inibitoria al danno imminente, dall'art. 156 l.d.a., che fa riferimento al timore della lesione, dall'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., che fa riferimento ai comportamenti in pregiudizio di altri soggetti od enti, l'inibitoria sia esperibile anche prima che il danno ingiusto si sia verificato ⁽²⁵⁾, superando quindi l'impostazione risarcitoria ⁽²⁶⁾ del principio chi inquina paga ⁽²⁷⁾. Si adotta tale approccio non perché si ritenga che i danni causati dal cambiamento climatico non siano già in corso ⁽²⁸⁾, ma perché tale prospettiva è più ampia e permette di evitare numerose eccezioni legate alla dinamica temporale con cui l'emissione di gas ad effetto serra impatta effettivamente sul clima ⁽²⁹⁾.

⁽²¹⁾ SETZER-HIGAM, *Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot*, cit., 27 ss., hanno individuato almeno trentatré controversie in corso su scala globale contro imprese fossili ed hanno asserito che le azioni contro le imprese inquinanti sono centrali nelle *climate change litigation* più recenti.

⁽²²⁾ Il problema di come determinare se ed in quale misura un'impresa contribuisca al cambiamento climatico va, chiaramente, ben oltre l'ambito del presente articolo. Qui basti dire che sono state elaborate numerose modalità, che hanno tra l'altro permesso di evidenziare che relativamente poche imprese hanno un impatto determinante. Si vedano ad esempio i *report* ed i dati sviluppati sul lungo periodo dal *Climate Accountability Institute*, disponibili in <https://climateaccountability.org/carbonmajors.html>, ed in particolare HEEDE, *Carbon Majors: Accounting for carbon and methane emissions 1854-2010 Methods & Results Report*, Saarbrücken, 2019, nonché i *report* del *Carbon Disclosure Project*, disponibili in <https://www.cdp.net/en/reports/archive>.

⁽²³⁾ Cfr. FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 562 ss.; BASILICO, *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013, 188 ss.; *contra* invece RAPISARDA SASSOON, voce *Inibitoria*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IX, Torino, 1993, 482 ss.

⁽²⁴⁾ ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, 467 ss.; CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e « giusto rimedio » civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 873 ss.; RAPISARDA SASSOON-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, I) *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989, 3 ss.; FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, cit., 560 ss.; LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, 402 ss.; FRENDA, *Appunti per una teoria dell'inibitoria come forma di tutela preventiva dell'inadempimento*, in *Europa dir. priv.*, 2016, 777 ss.

⁽²⁵⁾ Soluzione analoga è presente anche nel *common law* e in Francia, cfr. GILIKER, *La cessation de l'illicite*, cit., 284 ss.

⁽²⁶⁾ P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, cit., 14.

⁽²⁷⁾ MELL, *Il principio comunitario « chi inquina paga »*, Milano, 1996, 151 ss.

⁽²⁸⁾ Tra l'altro, molte delle società che sono tra i maggiori emittenti di gas ad effetto serra lo sono da decenni e questo permetterebbe di superare, almeno in parte, il problema della discrasia temporale.

⁽²⁹⁾ Una discussione di tale dinamica temporale è svolta in The Hague District Court, 26 maggio 2021, *C/09/571932 / HA ZA 19-379*, cit., § 2.3.1 ss.

2. IL COLLEGAMENTO TRA AMBIENTE SALUBRE E DIRITTO ALLA SALUTE

La necessità di un ambiente salubre al fine di un pieno godimento dei diritti fondamentali ha da tempo portato a riconoscere che i danni causati all'ambiente ledono il diritto alla vita, alla vita di relazione ed alla salute. Tale aspetto può quindi dirsi oggi oramai risolto in senso positivo ⁽³⁰⁾.

Infatti, la tutela dell'ambiente ⁽³¹⁾, anche collegata al diritto alla salute, fa ormai da tempo parte dei principi fondamentali sanciti dai Trattati internazionali e dalla Costituzione. Basti menzionare l'art. 37 della Carta di Nizza, l'art. 191 TFUE, la corrente interpretazione della CEDU (soprattutto degli artt. 2 e 8) ⁽³²⁾, gli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte costituzionale — che ha individuato l'ambiente come valore primario e la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ⁽³³⁾ —, nonché i principi menzionati negli artt. 3-bis ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la *Charte de l'Environnement de 2004* ⁽³⁴⁾ in Francia, dove è altresì stato inserito nel *code civil* un apposito capitolo dedicato al *préjudice écologique* ⁽³⁵⁾.

La Corte costituzionale ha individuato l'ambiente come valore primario e la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ⁽³⁶⁾, indicando la strada dell'illecito come una delle possibili forme di tutela anche nei rapporti fra privati. La degradazione

⁽³⁰⁾ Per il dibattito che aveva condotto la dottrina italiana negli anni '70, dove in realtà il diritto all'ambiente era stato prevalentemente declinato come diritto della personalità, cfr. la ricostruzione di M.R. MAUGERI, *Violazione delle norme contro l'inquinamento ambientale e tutela inibitoria*, cit., 162 ss. ed i riferimenti ivi contenuti.

⁽³¹⁾ Sul significato di tale nozione cfr. MEZZETTI, *La "Costituzione dell'ambiente"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 2001, 85 ss.

⁽³²⁾ Di recente cfr. Corte EDU, 24 gennaio 2019, ric. n. 54414/13 e 54264/15, *Cordella e al. c. Italia*, in *Giur. it.*, 2019, 2228, con nota di ROMEO-SALAMINO. Sulla giurisprudenza in materia cfr. RENUCCI, *Risques environnementaux et Convention européenne des droits de l'homme*, in *Rec. D.*, 2020, 181 ss.

⁽³³⁾ Fra le molte, cfr. Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro it.*, 1988, I, 329, con nota di GIAMPIETRO; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, *ibidem*, I, 1057, con nota di PONZANELLI. Già precedentemente cfr. Corte cost., 23 luglio 1974, n. 247, in *Giur. it.*, 1975, I, 3; recentemente, Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58, in *Giur. cost.*, 2018, 604, con nota di PULITANÒ. Sull'evoluzione della tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Consulta cfr. MEZZETTI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale*, in NICOTRA-SALANITRO (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, 2010, 21 ss. Sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di diritto alla salute ed ambiente salubre MACCARRONE, *Le immissioni*, Milano, 2002, 32 ss.

⁽³⁴⁾ La *Charte de l'environnement* ha valore costituzionale: Cons. const., 19 giugno 2008, n. 2008- 564 DC, in *AJDA*, 2008, 1614, con nota di DORD, e può essere direttamente invocata anche nel contenzioso sulla responsabilità civile: HAUTERAU-BOUTONNET, *Responsabilité civile environnementale (Civ.)*, in *Rép. droit civ.*, novembre 2019, n. 3 ss.; Cass. civ. 3^e, 18 maggio 2011, n. 10-17.645, in *D.*, 2011, 2089, con nota di GALLMEISTER; *ibidem*, 2679, con nota di HAUTERAU-BOUTONNET.

⁽³⁵⁾ Sulle molteplici forme della responsabilità ambientale in Francia: HAUTERAU-BOUTONNET, *Responsabilité civile environnementale (Civ.)*, cit., n. 12 ss.; LEBLOND, *Le préjudice écologique*, in *JuriClasseur Civil Code*, f. 112, 19 febbraio 2018; PAUL, *Synthèse - Responsabilité environnementale*, in *JuriClasseur Environnement et Développement durable*, 2 marzo 2020; BARY, *Responsabilité civile et préjudice écologique*, in *Resp. civ. et assurance*, giugno 2016, ét. 8; TORRE-SCHAUB, *Le préjudice écologique au secours du climat, ombres et lumières*, in *JCP G*, 15 marzo 2021, doct. 305; TAYLOR, *Extending the Frontiers of Tort Law: Liability for Ecological Harm in the French Civil Code*, in *JETL*, 2018, 81 ss.

⁽³⁶⁾ Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58, *cit.*; Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, *cit.*; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, *cit.*; Corte cost., 23 luglio 1974, n. 247, *cit.*

dell'ambiente che lede la salute e la vita personale e relazionale è fonte di danno ingiusto, tutelabile tramite i rimedi del diritto privato ⁽³⁷⁾.

Tale posizione è stata anche recentemente ribadita dalla Corte EDU, la quale ha pronunciato numerose sentenze in cui ha affermato che il diritto ad un ambiente salubre è tutelato dalla Convenzione, statuendo che il rispetto della vita familiare comporta la protezione dello spazio familiare dalle interferenze esterne, che includono altresì le violazioni dell'ambiente. In *Cordella et al. v. Italy* ⁽³⁸⁾ la Corte EDU ha rigettato la domanda proposta sulla base dell'art. 2 ⁽³⁹⁾ della Convenzione, affermando invece che la disposizione in base alla quale valutare il comportamento dell'Italia era l'art. 8 ⁽⁴⁰⁾. A tal riguardo, la Corte ha asserito che vi è una violazione di tale diritto quando la degradazione ambientale colpisce la vita delle persone. Affinché sussista una violazione dell'art. 8 occorre che il danno raggiunga un livello minimo che: « *is relative and depends on all the circumstances of the case, such as the intensity and duration of the nuisance, and its physical or mental effects* » ⁽⁴¹⁾. La violazione dell'art. 8 si verifica se la lesione: « *is such as to significantly reduce the capacity of the individual to enjoy her home or her own private or family life* ».

La Corte afferma che la Convenzione non protegge l'ambiente come un'entità autonoma, ma come il contesto nel quale la vita privata, la salute e, più in generale, i diritti fondamentali sono goduti ⁽⁴²⁾. Ulteriore aspetto rilevante è il legame diretto tracciato tra degradazione ambientale e lesione del diritto alla salute, a prescindere dal fatto che il soggetto abbia preventivamente contratto una malattia in ragione di tale degradazione ⁽⁴³⁾.

Il riconoscimento di tale diritto fondamentale della persona risolve il problema della legittimazione ad agire, poiché fa sì che il danneggiamento dell'ambiente, se colpisce il soggetto che invoca tutela, costituisca una lesione dei summenzionati diritti fondamentali ⁽⁴⁴⁾.

Si noti infine che, in *Cordella* così come in altri casi che hanno riguardato il danno ambientale, la Corte EDU ha ritenuto che l'Italia avesse violato l'art. 13 della Convenzione, in quanto non aveva fornito ai cittadini mezzi adeguati a tutelare i propri diritti ⁽⁴⁵⁾. Tale

⁽³⁷⁾ Tale argomentazione prescinde quindi dal riconoscere soggettività giuridica all'ambiente. Su tale problema cfr. ALFA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della « natura » come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, 455 ss.

⁽³⁸⁾ Corte EDU, 24 gennaio 2019, ric. n. 54414/13 e 54264/15, *cit.* Cfr. altresì Corte EDU, 1° ottobre 2018, ric. n. 23225/05, *Calancea e al c. Repubblica di Moldova*, disponibile in <https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFDEC/ADMISSIBILITY/2018/CEDH001-181419>.

⁽³⁹⁾ Sull'interpretazione ed applicazione di tale articolo cfr. *Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights*, 2021, disponibile in https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf.

⁽⁴⁰⁾ Sull'interpretazione ed applicazione di tale articolo cfr. *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights*, 2020, disponibile in https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf.

⁽⁴¹⁾ Corte EDU, 9 giugno 2005, ric. n. 55723/00, *Fadeïeva c. Russia*, in *AJDA*, 2005, 1886, con nota di FLAUS, § 69.

⁽⁴²⁾ Corte EDU, 22 agosto 2003, 41666/98, *Kyrtatos c. Grecia*, in *D.*, 2003, 2270, con nota di HAUMONT; Corte EDU, 24 gennaio 2019, ric. n. 54414/13 e 54264/15, *cit.*

⁽⁴³⁾ Corte EDU, 24 gennaio 2019, ric. n. 54414/13 e 54264/15, *cit.*

⁽⁴⁴⁾ Problema differente, benché strettamente connesso, è quello dell'interesse ad agire, che non viene affrontato in questa sede. Si rileva solo che lo stesso può avere interessanti soluzioni tramite la nuova azione di classe, cfr. sul punto COSTANZA, *La omogeneità dei diritti individuali*, in RUFFOLO (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, Milano, 2021, 65 ss.; DIANA, *Class action e inibitoria collettiva*, Milano, 2020, 42 ss.; PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Giur. it.*, 2019, 2329 ss.; GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, Milano, 2019, 38 ss.

⁽⁴⁵⁾ Corte EDU, 10 gennaio 2012, n. 30765/08, *Di Sarno v. Italy*, disponibile in <https://www.informea.org/site/default/files/court-decisions/CASE%20OF%20DI%20SARNO%20AND%20OTHERS%20v.%20ITALY.pdf>.

aspetto, lo si menziona *en passant*, costituisce un ulteriore argomento al fine di sostenere l'elaborazione di rimedi adeguati e adottare un approccio che favorisca la pienezza della tutela.

La possibilità di agire nei confronti di chi degradi l'ambiente deve a nostro avviso ritenersi sussistente non solo nel caso in cui il cambiamento climatico causi un disastro ambientale, ma anche nel caso di contribuzione determinante al cambiamento climatico. Una conclusione analoga è stata raggiunta dalla Corte Suprema Olandese, che ha affermato che gli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché gli artt. 6 e 17 ICCPR, offrono protezione contro i pericoli del cambiamento climatico causato dalle emissioni di CO₂ ⁽⁴⁶⁾. Non si può dubitare che, a prescindere da conseguenze dannose immediatamente tangibili, il cambiamento climatico sia fonte di notevoli danni per la salute umana e per i diritti fondamentali, come evidenziato anche dalle Nazioni Unite ⁽⁴⁷⁾.

3. L'ATIPICITÀ DELL'AZIONE INIBITORIA

L'azione inibitoria è esplicitamente prevista da disposizioni settoriali: si tratta, ad esempio, degli artt. 7-10, 844, 949, 1079, 1171, 1172, 2599, 2813 c.c.; 131 c.p.i.; 156 l.d.a.; 840-*sexiesdecies* c.p.c. Data l'assenza di un'esplicita previsione generale circa l'esperibilità della tutela inibitoria, ci si è interrogati sulla possibile estensione dei suoi ambiti di applicazione.

Argomentando sulla base dell'art. 24 Cost., dottrina e giurisprudenza riconoscono la possibilità di esercitare tale rimedio al di là degli specifici casi nei quali questo è tipizzato ⁽⁴⁸⁾. Si ritiene quindi che l'inibitoria sia esperibile ogniqualvolta essa risulti uno strumento

⁽⁴⁶⁾ Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, disponibile in http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-Cogoo456689_judgment.pdf.

⁽⁴⁷⁾ Nel 2019 lo UN Special Rapporteur on Human Rights affermava: «*there is now global agreement that human rights norms apply to the full spectrum of environmental issues, including climate change*». Cfr. *Safe Climate: A Report of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment*, 1° ottobre 2019, A/74/161, disponibile in <https://www.unep.org/resources/report/safe-climate-report-special-rapporteur-human-rights-and-environment>. Una conclusione analoga è stata raggiunta anche dal UN Human Rights Committee, che ha affermato: «*furthermore, the Committee recalls that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life*». HRC, 23 settembre 2020, CCPR/C/127/D/2728/2016 (Ioane Teitiota - New Zealand), section 9.4, disponibile in <https://www.refworld.org/cases,HRC,5e26f7134.html>. Si vedano altresì la Risoluzione 48/13 dello Human Rights Council dell'8 ottobre 2021, disponibile in <https://gnhre.org/community/unhrc-resolution-recognising-a-human-right-to-a-healthy-environment/>, che ha riconosciuto il diritto umano ad un ambiente salubre, e la decisione del Committee on the Rights of the Child, 8 ottobre 2021, CRC/C/88/D/108/2019, disponibile in <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation>.

⁽⁴⁸⁾ P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, cit., 7 ss.; PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 632 ss.; CARAPEZZA FIGLIA-SAJEVA, *Responsabilità civile e tutela ragionevole ed effettiva degli interessi*, in G. PERLINGIERI-FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017, 164 ss.; PANZAROLA-GIORDANO, *Sub art. 700*, in *Comm. Chiarloni*, Bologna, 2016, 217 ss.; RAPISARDA SASSOON-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, I) *Diritto processuale civile*, cit., 8 ss.; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2019, 559 ss.; C.M. BIANCA, *L'inibitoria come rimedio di prevenzione dell'illecito*, in *Scritti in onore di Nicolò Lipari*, I, Milano, 2008, 133 ss.; SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2019, 7 ss.; FREYDA, *Appunti per una teoria dell'inibitoria come forma di tutela preventiva dell'inadempimento*, cit., 721 ss.; MILETTI, *Tutela inibitoria individuale e danno ambientale*, cit., 220 ss.; LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, cit., 393 ss. Evidenzia il carattere di rimedio generale dell'inibitoria SALVI, voce *Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1190. Argomenta

idoneo alla tutela della posizione soggettiva ⁽⁴⁹⁾. Si noti che anche le teorie minoritarie che sostenevano la possibilità di avvalersi dell'inibitoria solo in determinati casi, circoscrivevano l'ambito della tutela inibitoria a quello dei diritti assoluti, fra i quali rientrano certamente il diritto alla salute, alla vita ed alla vita familiare.

La possibilità di esperire l'azione inibitoria nei casi in questione è ulteriormente rafforzata dalla razionalità che ha condotto dottrina e giurisprudenza a sostenere tale posizione, ossia quella dell'effettività della tutela ⁽⁵⁰⁾; si è infatti affermato che l'inibitoria atipica è esercitabile, come mezzo general-preventivo, quando risulta lo strumento più idoneo a tutelare al meglio il diritto leso ⁽⁵¹⁾. Tale aspetto assume una rilevanza centrale nel settore in analisi, proprio in quanto la prevenzione è fondamentale in ragione dell'estrema difficoltà, se non impossibilità, della riparazione tramite il risarcimento ⁽⁵²⁾.

Occorre altresì evidenziare che la giurisprudenza interna riconosce l'eseribilità dell'azione inibitoria atipica nel caso di danno ambientale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ⁽⁵³⁾, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha statuito su due aspetti fondamentali.

Il primo concerne la possibilità di avvalersi dell'azione inibitoria anche nel caso in cui l'attività dannosa sia amministrativamente lecita. In particolare, si è ribadito che l'autorizzazione amministrativa di un'attività non può in ogni caso legittimare la compressione di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla salute ⁽⁵⁴⁾. In sintesi, la legittimità dell'attività esercitata non implica l'ineseribilità dei rimedi di diritto privato volti a tutelare le posizioni soggettive dei privati ⁽⁵⁵⁾. Tale soluzione, d'altronde, è conforme alla giurisprudenza formata in altri settori ⁽⁵⁶⁾, come ad esempio in materia di immissioni, dove si suole affermare che l'autorizzazione amministrativa non condiziona la valutazione della normale tollerabilità ⁽⁵⁷⁾. Inoltre, la soluzione è pacificamente accolta anche da altri ordinamenti affini ⁽⁵⁸⁾, come ad esempio quello francese, che ha introdotto il *préjudice écologique* agli art. 1246 ss.

sull'atipicità e sulla possibile estensione dell'azione inibitoria a tutti i diritti di credito sulla base dell'art. 2599 c.c. FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, cit., 565.

⁽⁴⁹⁾ P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, cit., 7 ss.; PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, cit., 632 ss.

⁽⁵⁰⁾ Su cui cfr., per tutti, A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2001, 4 ss.; MAZZAMUTO-PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012; MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *Europa dir. priv.*, 2007, 585 ss.; IAMICELI (a cura di), *Effettività delle tutele e diritto europeo*, Napoli, 2020; VETTORI, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Pers. merc.*, 2017, 15 ss.; CARAPEZZA FIGLIA-SAJEVA, *Responsabilità civile e tutela ragionevole ed effettiva degli interessi*, cit., 161 ss.

⁽⁵¹⁾ A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., 145 ss.; RAPISARDA SASSOON, voce *Inibitoria*, cit., 485; BELLELLI, *L'inibitoria come strumento generale di tutela contro l'illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 607 ss.

⁽⁵²⁾ Come evidenziato da P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, cit., 14: « gli interessi relativi alla protezione dell'ambiente richiedono una tutela preventiva e specifica e non una tutela surrogatoria, finalizzata ad assicurare l'integrità patrimoniale dell'interesse leso ».

⁽⁵³⁾ Sez. Un. civ., 23 aprile 2020, n. 8092 (ord.), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 1284, con nota di CECCHERINI.

⁽⁵⁴⁾ Così già Sez. Un. civ., 8 novembre 2006, n. 23735, in *Giust. civ.*, 2006, I, 2692; Sez. Un. civ., 20 febbraio 1992, n. 2092, in *Giust. civ.*, 1993, I, 749.

⁽⁵⁵⁾ FRANZONI, *Il nuovo danno all'ambiente*, in *Resp. civ.*, 2009, 785 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in D'ADDA-NICOTRA-SALANITRO (a cura di), *Principi europei e illecito ambientale*, Torino, 2013, 102 ss.; COMPORI, *Il danno ambientale e l'operazione rimediale*, *ibidem*, 81 ss.

⁽⁵⁶⁾ Per un'analisi sul problema dell'attribuzione del danno nel caso di attività esercitata nel rispetto delle autorizzazioni amministrative in relazione agli *automated vehicles* cfr. AL MUREDEN, *Autonomous cars e responsabilità civile tra disciplina vigente e prospettive de iure condendo*, in *Contratto impr.*, 2019, 918 ss.

⁽⁵⁷⁾ M.R. MAUGERI, *Le immissioni*, Padova, 1999, 117 ss.

code civil ⁽⁵⁹⁾. Essa è stata altresì seguita in Olanda ⁽⁶⁰⁾, dove si è affermato che l'autorizzazione a livello europeo e, addirittura, la legittimità del *quantum* delle emissioni, non implica che l'azione non possa essere esercitata.

Il secondo aspetto ribadito dalla Suprema Corte riguarda l'esperibilità, anche da parte dei privati, delle azioni volte a tutelare i diritti fondamentali e, in particolare, le lesioni che derivano dai danni ambientali ⁽⁶¹⁾. In relazione alla ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario ⁽⁶²⁾, la Cassazione ha richiamato la distinzione prevista dagli artt. 310 e 313, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, asserendo che, qualora il privato agisca al fine di ottenere la tutela di un interesse personale, patrimoniale o non patrimoniale, non occorre giudicare sulla liceità dell'atto amministrativo e, quindi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ⁽⁶³⁾.

Si è quindi riaffermato che la legittimità amministrativa di una determinata attività non preclude la possibilità, per i privati, di agire a tutela dei propri diritti e, inoltre, si è riaffermata l'atipicità della tutela inibitoria e la sua diversità rispetto al rimedio risarcitorio, anche in forma specifica.

4. IL PROBLEMA DEGLI ELEMENTI DELLA TUTELA INIBITORIA

Il riconoscimento della possibilità di esercitare l'azione inibitoria « atipica » porta ad interrogarsi circa i suoi requisiti, soprattutto nel caso di inibitoria preventiva alla commissione dell'illecito. Occorre infatti esaminare quali siano i requisiti affinché possa inibirsi un'attività di per sé lecita, nel caso in cui il bilanciamento con il diritto di cui si teme la lesione non sia stato effettuato dalla normativa. L'analisi delle disposizioni non fornisce elementi determinanti: infatti, in tali casi la condotta da inibire è specificamente individuata dalla legge, che effettua già *a priori* un bilanciamento tra gli interessi in gioco e determina, sostanzialmente, il nesso di pericolosità che lega la condotta all'interesse leso. Diverso è il caso in esame, dove il nesso tra la condotta del soggetto che contribuisce al cambiamento climatico e la lesione dei diritti è invece estremamente più incerto e difficoltoso da stabilire: ciò

⁽⁵⁸⁾ Si afferma: « *compliance with emission limits, however, does not automatically exonerate from liability. Most European jurisdictions accept that compliance with public law standards does not exonerate damaging parties from civil liability* ». HINTEREGGER, *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: A Functional Analysis*, in *JETL*, 2017, 253.

⁽⁵⁹⁾ In relazione a tale aspetto è stato affermato: « *cela signifie notamment que la réparation du préjudice écologique n'est pas limitée aux seuls cas de responsabilité pour faute. Par conséquent, un exploitant pourra être reconnu responsable du fait d'une pollution, en dépit d'une autorisation de son activité, et ce, par application du principe selon lequel les autorisations administratives sont données sous réserve du droit des tiers* ». NEYRET, *La consécration du préjudice écologique dans le code civil*, in *D.*, 2017, 924 ss.

⁽⁶⁰⁾ The Hague District Court, 26 maggio 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379, cit., § 4.4.44.

⁽⁶¹⁾ Sul rapporto tra tutela privatistica e tutela amministrativa cfr. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 246 ss.; *Id.*, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in M.R. MAUGERI-ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, 381 ss.

⁽⁶²⁾ CASTRONOVO, *La natura del danno all'ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità*, in NICOTRA-SALANITRO (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, 2010, 129 ss.

⁽⁶³⁾ Cass. civ., 30 agosto 2013, n. 19962, in questa *Rivista*, 2014, 316. Sui rapporti tra normativa del settore precedente al Codice dell'ambiente ed il regime generale dell'illecito cfr. MILETTI, *Tutela inibitoria individuale e danno ambientale*, cit., 145 ss.

conduce a domandarsi quali siano gli elementi che devono effettivamente sussistere affinché possa riconoscersi il rimedio inibitorio.

In materia di proprietà industriale l'inibitoria dipende dalla contraffazione e della validità del titolo di privativa ⁽⁶⁴⁾. Il punto fondamentale, in tali casi, è stabilire se vi sia o meno contraffazione (e, se del caso, la validità del titolo di privativa). Lo stesso avviene per la concorrenza sleale e, in maniera sostanzialmente analoga, per la lesione dei diritti fondamentali. Anche in questo caso, infatti, vi è una sostanziale anticipazione del giudizio di sussistenza dell'illecito, poiché deve sussistere un accertamento dell'illiceità, ad esempio, dell'utilizzo del nome.

Salvi i casi in cui la potenziale lesione costituisca anch'essa esercizio di un diritto fondamentale, non vi è un giudizio di proporzionalità tra gli interessi dell'agente e del soggetto leso ⁽⁶⁵⁾; soprattutto, non vi è particolare problematicità nello stabilire il nesso eziologico tra condotta e lesione, poiché esso è sostanzialmente assorbito nel giudizio di illiceità della condotta. Si tratta infatti di casi in cui, una volta accertata tale illiceità, non sussistono sostanzialmente dubbi in merito al nesso di causalità naturale ed al fatto che essa causi un danno ingiusto (le difficoltà, invece, concernono prevalentemente la quantificazione del danno).

In sintesi, nei casi esaminati la distinzione tra elementi dell'inibitoria e dell'illecito viene sostanzialmente lasciata in secondo piano. Ciò non dipende, tuttavia, dal fatto che essi siano i medesimi, ma dal fatto che le differenze emergono soprattutto al momento del giudizio risarcitorio.

Presenta invece alcuni spunti di riflessione la disciplina di cui all'art. 844 c.c., dove il giudizio necessario al fine di ottenere o meno l'inibitoria riguarda il superamento della normale tollerabilità delle immissioni. Non a caso in Stati con ordinamenti giuridicamente affini al nostro la riflessione sulla responsabilità in merito ai danni ambientali si è svolta anche in relazione alla disciplina delle emissioni: si fa riferimento alle analisi concernenti il *trouble anormal de voisinage* ⁽⁶⁶⁾ e la *public nuisance* ⁽⁶⁷⁾.

In relazione all'art. 844 c.c., occorre chiarire che, nonostante il campo di applicazione della norma in questione sia stato ampliato, essa non può a nostro avviso trovare diretta

⁽⁶⁴⁾ Come risulta dalle azioni ed eccezioni che si ritrovano nella grande maggioranza di controversie in materia, dove l'attore/ricorrente agisce per veder accertata la contraffazione del proprio titolo ed ottenere l'inibitoria e sequestro, oltre al risarcimento del danno, ed il convenuto usualmente eccepisce/agisce in via riconvenzionale per vedere accertata, oltre all'assenza di contraffazione, anche la nullità del titolo (il medesimo schema, seppur «invertito», si ritrova anche nei casi in cui la controversia inizi con una domanda di accertamento negativo della contraffazione).

⁽⁶⁵⁾ Tale giudizio di proporzionalità fra gli interessi contrastanti, anche alla luce dei principi costituzionali, è stato alla base dell'interpretazione attuale della clausola generale del danno ingiusto, cfr. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1967; per un'analisi di tale evoluzione e dei pensatori che vi hanno contribuito cfr. FRANZONI, *Stefano Rodotà e gli studi sulla responsabilità civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 653 ss.; GRONDONA, *Il problema dell'ingiustizia del danno*, in *Danno resp.*, 2021, 5 ss. Per una critica dell'impostazione fondata sull'ingiustizia del danno cfr. M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, 37 ss. Diversamente, nella tutela del diritto all'immagine di cui all'art. 10 c.c., è necessaria una valutazione comparativa, cfr. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia*, cit., 875 ss.

⁽⁶⁶⁾ HAUTERAU-BOUTONNET, *Responsabilité civile environnementale (Civ.)*, cit., n. 208 ss.

⁽⁶⁷⁾ SPITZER-BURTSCHER, *Liability for Climate Change: Cases, Challenges and Concepts*, cit., 144 ss.; MERRILL, *Is Public Nuisance a Tort?*, in *Jour. Tort Law*, 2011, II, 4, 1 ss.

applicazione nel caso di specie. Mentre in passato si escludeva che tramite tale disposizione si potessero tutelare diritti diversi da quelli proprietari, come salute o ambiente ⁽⁶⁸⁾, la dottrina e la giurisprudenza ⁽⁶⁹⁾ attualmente maggioritarie lo ammettono ⁽⁷⁰⁾. Tuttavia, nonostante l'interpretazione dell'art. 844 c.c. si sia evoluta in senso «personalistico», legando immissioni intollerabili e lesione del normale svolgimento della vita familiare ⁽⁷¹⁾, il problema che sembra di difficile soluzione rimane quello della necessaria vicinanza dei fondi ⁽⁷²⁾, che manca nel caso in esame. Un discorso analogo può essere svolto circa l'azione di danno temuto ⁽⁷³⁾. Tale vicinanza, infatti, non sussiste nel caso di emissione di gas ad effetto serra che causano il cambiamento climatico e, quindi, risulta decisamente più complicato valutare l'impatto che l'attività di un soggetto ha sulla sfera giuridica di un altro.

L'aspetto dell'art. 844 c.c. che risulta comunque interessante per la presente ricerca concerne il fatto che, in tali casi, l'attenzione è posta sulla sfera di colui che subisce le immissioni e sulla loro «normale tollerabilità» ⁽⁷⁴⁾. Si tratta, quindi, di un'analisi che può prescindere dall'illiceità della condotta dell'emittente, per concentrarsi sul giudizio di proporzionalità rispetto alla lesione dell'interesse del soggetto che subisce le immissioni ⁽⁷⁵⁾.

Tale problema deve tuttavia essere affrontato diversamente alla luce degli interessi coinvolti nel caso di cambiamento climatico, che sono di rango differente. Infatti, come affermato dalla CEDU ⁽⁷⁶⁾, il diritto alla salute non può accettare compressioni ⁽⁷⁷⁾, che invece sono in un certo senso già previste dall'art. 844 c.c. ⁽⁷⁸⁾, che al comma 2 prevede infatti un indennizzo in luogo del risarcimento.

Nel caso in esame, quindi, sussistono molteplici difficoltà. In primo luogo, non vi è una condotta qualificabile in maniera evidente come illecita: tale qualificazione può semmai risultare solamente al termine di un processo di bilanciamento tra interessi confliggenti. In secondo luogo, e questo è l'elemento forse più problematico, non vi è evidenza del nesso causale tra la condotta dell'agente e la lesione del diritto fondamentale: quell'evidenza del

⁽⁶⁸⁾ Corte cost., 23 luglio 1974, n. 247, *cit.*

⁽⁶⁹⁾ Ad esempio, cfr. Trib. Roma, 9 maggio 2011 (ord.), in questa *Rivista*, 2011, 2331, con nota di TOMMASINI.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. M.R. MAUGERI, *Le immissioni*, cit., 307 ss.; PANZAROLA-GIORDANO, *Sub art. 700*, cit., 395 ss. Sul problema della legittimazione attiva cfr. G. GABRIELLI, *Sulla legittimazione attiva a domandare la cessazione di immissioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, 627 ss.

⁽⁷¹⁾ Cass. civ., 28 agosto 2017, n. 20445, in *Danno resp.*, 2018, 478, con nota di BITETTO MURGOLO; Sez. Un. civ., 1° febbraio 2017, n. 2611, in questa *Rivista*, 2017, 821, con nota di DINISI; Cass. civ., 16 ottobre 2015, n. 20927, in *Danno resp.*, 2016, 22, con nota di CARBONE.

⁽⁷²⁾ M.R. MAUGERI, *Le immissioni*, cit., 73 ss.; MACCARRONE, *Le immissioni*, cit., 98 ss.

⁽⁷³⁾ Sulla prossimità spazio-temporale del pericolo nell'azione di danno temuto cfr. TOMMASI, *Sub art. 1171-1172*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2913, 895-896.

⁽⁷⁴⁾ Per una recente analisi della norma e dei suoi requisiti cfr. MONTEROSI, *Interesse «a non tollerare» e conformazione delle sfere proprietarie*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2020, 1 ss.

⁽⁷⁵⁾ Che il problema delle immissioni fosse da impostare sulla base di interessi confliggenti e del contemperamento fra gli stessi era già stato rilevato da Jhering, che su tale base aveva impostato la propria analisi della materia, cfr. SALVI, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979, 108 ss.

⁽⁷⁶⁾ Contemperamento che invece era effettuato dalla giurisprudenza che in passato, pur non ritenendo applicabile l'art. 844 c.c. in materia di tutela dell'ambiente salubre, ne richiamava in via analogica i criteri e, in particolare il comma 2, cfr. Trib. Reggio Emilia, 28 settembre 1994, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1670, con nota di PELLECCCHIA.

⁽⁷⁷⁾ Si è affermato che «nel conflitto tra attività produttiva e ragioni della salute, queste ultime sono destinate a prevalere», P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, cit., 12.

⁽⁷⁸⁾ P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 1020 ss.

nesso eziologico, che sussiste nei casi legislativamente tipizzati, manca nel caso di specie, dove la condotta rappresenta solamente uno tra i molteplici fattori che ledono il diritto. In terzo luogo, l'inibitoria può essere concessa anche quando la lesione non si è ancora verificata: in tali casi non può darsi il nesso di causalità naturale come usualmente concepito, proprio perché manca il danno ingiusto; occorre invece svolgere un giudizio prognostico che si rivela estremamente complicato, anche in ragione del fatto che il giudizio sulla causalità è già di per sé un giudizio ipotetico.

5. INIBITORIA E ILLECITO: UN BINOMIO PROBLEMATICO

Dato che i casi tipici di inibitoria non forniscono elementi definitivi al fine di valutarne gli elementi, è opportuno esaminare le definizioni generali di tale tutela. Come detto, nonostante si riconosca pacificamente che l'inibitoria sia strutturalmente diversa dall'azione risarcitoria (anche in forma specifica) e, quindi, si escluda che debbano sussistere i requisiti di cui all'art. 2043 c.c. affinché la tutela preventiva possa essere esercitata ⁽⁷⁹⁾, i problemi sorgono nel momento in cui si devono individuare gli elementi necessari. Infatti, nonostante la distinzione sia affermata, il linguaggio e le categorie del fatto illecito ritornano costantemente al momento della definizione della struttura dell'inibitoria. Una breve analisi consente di mettere in evidenza tali aspetti critici.

Evidentemente problematiche sono le ricostruzioni che considerano l'inibitoria come tutela volta alla prevenzione del danno e che ne richiedono la verifica ⁽⁸⁰⁾, salvo poi dover argomentare, in relazione ai casi tipizzati (che tengono invece distinti i profili ed evitano il riferimento al danno ⁽⁸¹⁾), che in questi casi il danno sarebbe *in re ipsa*, in quanto vi sarebbe la lesione di un diritto soggettivo ⁽⁸²⁾. Si noti che, tra l'altro, tale ricostruzione è altresì contraria alla giurisprudenza della Suprema Corte in merito all'esclusione della sussistenza del danno *in re ipsa* ⁽⁸³⁾.

Problematiche risultano anche le definizioni che tengono ben separati il piano dell'inibitoria da quello del danno, oltre che dai requisiti dell'art. 2043 c.c. e, tuttavia, non distinguono i piani dell'inibitoria e dell'illecito, affermando che l'inibitoria è il comando che: «ha come contenuto l'obbligo di porre immediatamente fine ad un'attività illecita o di non porla mai in essere» e che: «presupposto della stessa può dunque essere considerato l'illecito» ⁽⁸⁴⁾; ancora: «la tutela inibitoria consente di ottenere un provvedimento del giudice che impone la cessazione di una condotta illecita» ⁽⁸⁵⁾.

Un medesimo problema di interdipendenza tra inibitoria ed illecito si rinviene in quella dottrina che, a partire dalla funzione dell'inibitoria, che è preventiva e deterrente, rispetto a quella del fatto illecito, che è riparatorio/compensativa ⁽⁸⁶⁾, ha argomentato sulla distin-

⁽⁷⁹⁾ RAPISARDA SASSOON, voce *Inibitoria*, cit., 476 ss.

⁽⁸⁰⁾ BASILICO, *La tutela civile preventiva*, cit., 75 ss.

⁽⁸¹⁾ SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 9-10.

⁽⁸²⁾ BASILICO, *La tutela civile preventiva*, cit., 78.

⁽⁸³⁾ Cass. civ., 18 luglio 2019, n. 19434 (ord.), in *Danno resp.*, 2019, 765, con nota di VOLPATO; Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4394, in *Banca dati Pluris*.

⁽⁸⁴⁾ FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, cit., 560.

⁽⁸⁵⁾ RAPISARDA SASSOON, voce *Inibitoria*, cit., 475.

⁽⁸⁶⁾ FRANZONI, Sub art. 2058, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2020, 797.

zione fra inibitoria e risarcimento in forma specifica ⁽⁸⁷⁾, evidenziando che, mentre il risarcimento è conseguenza del danno ⁽⁸⁸⁾, la concessione dell'inibitoria è invece conseguenza dell'illecito ⁽⁸⁹⁾. Tale distinzione è condivisibile; tuttavia, anche in questo caso, si genera il problema di determinare cosa sia l'illecito ⁽⁹⁰⁾, al quale dovrebbe essere collegata la tutela inibitoria.

Il problema della definizione di cosa sia un «illecito» riceve usualmente uno spazio minore nelle trattazioni e una parte rilevante della dottrina segue l'impostazione classica secondo cui l'illecito si identifica con la condotta colposa ⁽⁹¹⁾. Questa definizione, tuttavia, non può trovare applicazione nel campo dell'inibitoria, dato che le trattazioni che fondano l'esperibilità della stessa, anche in via generale, sull'illecito, escludono al tempo stesso che debba sussistere il requisito soggettivo dell'agente e, quindi, escludono che siano necessari il dolo o la colpa ⁽⁹²⁾. Se non si deve dubitare che l'inibitoria prescinda dall'elemento soggettivo, risulta allora chiaro che questa definizione tradizionale di illecito non fornisce soluzioni adeguate nel caso di specie e, quindi, che occorra adottarne una differente.

Altra dottrina, invece, propende per una definizione di illecito che prenda in considerazione gli elementi dell'art. 2043 c.c., e, quindi, l'insieme di condotta, danno ingiusto e nesso di causalità ⁽⁹³⁾. Questa definizione ci sembra più appropriata ed anche più funzionale nel caso di specie, poiché riporta il *focus* dell'attenzione sulla lesione. Ciò è opportuno anche perché permette di mettere al centro il giudizio comparativo fra gli interessi dell'agente e quelli del soggetto leso da tale condotta, che risulta dirimente in casi in cui l'attività lesiva non è vietata, ma è anzi legittima.

Tuttavia, occorre evidenziarne un aspetto problematico, ossia il fatto che postuli la necessaria sussistenza di un nesso di causalità naturale. Il fatto è che la struttura del torto è modellata pensando ad un illecito già compiuto o che è comunque in corso e, quindi, ove il danno ingiusto si sia, almeno in parte, già prodotto. Nel caso dell'inibitoria questa struttura non può invece darsi per assunta, proprio perché essa è volta non solamente ad ottenere la cessazione dell'illecito, ma anche a prevenire un illecito futuro che non si sia ancora verificato.

Il problema, d'altronde, si è proposto anche nell'ordinamento francese, che ha espressamente codificato il *préjudice écologique* e ha previsto anche l'azione inibitoria. L'art. 1252 *code civil* afferma infatti che: «*indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage*»:

⁽⁸⁷⁾ SALVI, voce *Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente)*, cit., 1189 ss., afferma che il binomio danno-risarcimento caratterizza la tutela aquiliana rispetto ad altre forme di tutela, fra cui quella inibitoria.

⁽⁸⁸⁾ Sul risarcimento in forma specifica in materia ambientale cfr. D'ADDA, *Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme del risarcimento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 407 ss.

⁽⁸⁹⁾ FRANZONI, Sub art. 2058, cit., 798 ss.

⁽⁹⁰⁾ La dottrina distingue tra l'illecito e l'art. 2043 c.c.: SALVI, *Legittimità e «razionalità» dell'art. 844 Codice civile*, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 590 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Illecito (diritto vigente)*, in *Noviss. Digesto*, VIII, Torino, 1962, 164 ss.

⁽⁹¹⁾ Per questa impostazione cfr. ALPA, *La responsabilità civile*, Milano, 2018, 23 ss.; SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 5; ID., voce *Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente)*, cit., 1188 ss.

⁽⁹²⁾ FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, cit., 570.

⁽⁹³⁾ FRANZONI, Sub art. 2043, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna, 2020, 30 ss.

anche in questo caso, benché si ammetta l'esperibilità dell'inibitoria antecedentemente al verificarsi dell'illecito, non se ne chiariscono i presupposti.

6. INIBITORIA E PERICOLO DELLA LESIONE

Si può quindi affermare che il problema degli elementi dell'azione inibitoria atipica si rivela assai complicato nel momento in cui lo si analizza nel dettaglio, tenendo a mente la distinzione tra tale tutela e fatto illecito e, al tempo stesso, concentrandosi sui casi in cui l'inibitoria sia funzionale ad evitare la lesione. Si sono messe in luce le potenziali contraddizioni delle disamine che da un lato affermano la differenza strutturale tra inibitoria e 2043 c.c. e, dall'altro, richiamano la prevenzione dell'illecito come fondamento di tale tutela. In ragione di quanto precede si può tentare di reimpostare il problema nei termini che seguono, sulla base della funzione dell'inibitoria.

Nei casi in cui non vi sia una disposizione che stabilisca *a priori* il divieto di determinate condotte, il punto di partenza non deve essere la condotta del soggetto agente, ma la sfera del soggetto che invoca protezione⁽⁹⁴⁾. Tale centralità dipende anche dal fatto che l'imputazione soggettiva del fatto svolge un ruolo meno decisivo nell'inibitoria rispetto all'illecito, dato che, mentre in quest'ultimo caso occorre accollare ad un soggetto le conseguenze della condotta, nel primo occorre invece impedire che inizi o continui un fatto lesivo⁽⁹⁵⁾. La funzione preventiva dell'inibitoria mira a prevenire la lesione dei diritti: una volta individuati e verificatane la protezione giuridica, occorre chiedersi se una condotta possa ledere questa sfera e, in particolare, se vi sia il pericolo della lesione.

In tale valutazione sono racchiusi due elementi: la possibilità che la condotta leda il diritto (se usassimo i termini dell'illecito dovremmo parlare di danno ingiusto), ed il giudizio in merito alla effettiva sussistenza di un pericolo per il diritto del soggetto. Questi due giudizi sono chiaramente connessi, ma occorre tenerli analiticamente distinti. Il primo è infatti necessario perché, vertendosi in un campo in cui non vi è tipizzazione della tutela (e, quindi, non vi è individuazione della condotta passibile di inibitoria), occorre determinare se possa effettivamente verificarsi una lesione del diritto e possa quindi invocarsi tutela⁽⁹⁶⁾. Il secondo, invece, permette di determinare se la condotta crei effettivamente un pericolo e, quindi, sostituisce il giudizio sulla causalità naturale proprio dell'illecito.

Occorre dunque chiedersi se la condotta del soggetto che contribuisce al cambiamento climatico — problema distinto e logicamente successivo è quello di determinare come si valuti tale contribuzione e a quale soglia essa divenga rilevante — possa considerarsi lesiva delle posizioni giuridiche di coloro che subiscano una degradazione del proprio ambiente di vita. La risposta concerne il bilanciamento degli interessi in gioco e deve essere determinata sulla base del fatto che il diritto alla salute, anche nella declinazione ad un ambiente

⁽⁹⁴⁾ Tale aspetto è indicato da SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 7, come quello che permette di distinguere tra inibitoria e responsabilità: «risarcimento del danno e tutela di cessazione non vanno configurati come effetti (concorrenti o alternativi) della medesima fattispecie. Diversa è infatti, anzitutto, la struttura del fenomeno contro il quale i due rimedi sono apprestati: che è, rispettivamente, il danno, e invece la 'violazione del diritto' (in atto o temuta)».

⁽⁹⁵⁾ SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 8; FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, 426 ss.

⁽⁹⁶⁾ Si tratta di un bilanciamento complicato nei settori in cui esso non è effettuato dal legislatore, ma deve essere svolto dall'interprete, MOTTO, *Note per uno studio sull'azione di condanna nella giurisdizione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 936.

salubre, è considerato come un diritto fondamentale non suscettibile di compressione⁽⁹⁷⁾. L'interesse che si troverebbe limitato, nel caso in cui fosse concessa l'inibitoria, è quello all'esercizio di determinate attività produttive: la Corte EDU ha chiarito che le due posizioni soggettive di cui qui si tratta non sono sul medesimo piano e, quindi, che il diritto alla salute non può essere compresso al fine di tutelare l'esercizio di attività industriali.

In merito a tale primo aspetto, non può dubitarsi che il cambiamento climatico leda il diritto ad un ambiente salubre, alla vita ed alla vita familiare. Se la fondatezza dell'azione non può che basarsi sull'analisi del caso concreto, in linea generale deve a nostro avviso concludersi che il cambiamento climatico possa ledere il diritto ad un ambiente salubre ed impatti sulla vita dei cittadini. Affermazioni analoghe sono state svolte anche dalle Corti francesi ed olandesi⁽⁹⁸⁾, che hanno ritenuto i cittadini minacciati dal *climate change* con affermazioni piuttosto generali. D'altronde, che tale fenomeno sia distruttivo per il pianeta e che per mitigare tali effetti occorre una riduzione delle emissioni è riconosciuto dalle *carbon majors*⁽⁹⁹⁾ stesse, che infatti fanno dichiarazioni di intenti in merito alla riduzione delle emissioni ed alla sostenibilità⁽¹⁰⁰⁾.

Una volta stabilito che la contribuzione al cambiamento climatico possa ledere i diritti fondamentali della persona, occorre analizzare come debba valutarsi il requisito del pericolo che deve sussistere affinché l'inibitoria possa essere concessa. Anche da questo punto di vista, le disposizioni tipiche in materia non forniscono particolari indicazioni: l'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. si limita a menzionare: «atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui»; l'art. 156 l.d.a. si riferisce a: «chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione»; l'art. 131 c.p.i. si riferisce a: «qualsiasi violazione imminente».

Per qualificare tale elemento e per contribuire a definirne i contorni è opportuno richiamare la distinzione tra inibitoria e fatto illecito: la responsabilità civile è volta alla riparazione di un danno, l'inibitoria è invece funzionale alla prevenzione della lesione. Il fatto che l'inibitoria possa essere ottenuta anche prima che il danno si sia verificato dimostra che la stessa non può basarsi sui medesimi criteri dell'illecito e, soprattutto, sul nesso di causalità naturale. Infatti, nel caso in cui il danno ingiusto non si sia ancora verificato, ma si agisca in prevenzione, non può chiaramente darsi alcun nesso di causalità, dato che manca il secondo termine di tale nesso.

Tale giudizio, quindi, non può che essere un giudizio prognostico sulla pericolosità della condotta rispetto ai diritti che essa andrebbe a ledere, poiché il giudizio di prevalenza non deve farsi in relazione ad una lesione attuale, ma in relazione alle potenziali conseguenze.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. par. 2. Ciò è stato di recente affermato dal Conseil Constitutionnel francese, che ha affermato che la libertà di impresa non può in alcun modo limitare il diritto alla salute e la protezione dell'ambiente, Conseil constitutionnel, QPC, 31 gennaio 2020, n° 2019-823, disponibile in <https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudenc e/CONSTEXT000041569882>.

⁽⁹⁸⁾ V. la giurisprudenza citata nel par. 7 e, in particolare, The Hague District Court, 26 maggio 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379, *cit.*, dove si è affermato che le emissioni globali danneggiano i cittadini olandesi e che Shell contribuisce a tale lesione.

⁽⁹⁹⁾ V. par. 7.

⁽¹⁰⁰⁾ Sul problema dei parametri sulla base dei quali misurare la sostenibilità, in particolare in merito alla disclosure dei fattori ESG nei mercati finanziari, cfr. ROLL, *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa*, cit., 29 ss.: F. FORNASARI, *Knowledge and Power in Measuring the Sustainable Corporation: Stock Exchange as Regulators of ESG Factors Disclosure*, in *Washington University Global Studies Law Review*, 2020, 167 ss.

Il grado di pericolo necessario alla concessione della tutela deve essere a nostro avviso valutato anche alla luce della possibilità di effettiva riparazione nel caso in cui la condotta non sia inibita ⁽¹⁰¹⁾. Si tratta, quindi, di un giudizio prognostico sull'idoneità della condotta a causare la futura lesione: il nesso che deve sussistere non è quello eziologico ⁽¹⁰²⁾, ma una valutazione del grado di pericolo ⁽¹⁰³⁾ che l'attività crea. Tale aspetto è rilevante alla luce del principio di effettività: di conseguenza, meno sarà suscettibile di riparazione adeguata la potenziale lesione, tanto più sarà opportuna la concessione dell'inibitoria ⁽¹⁰⁴⁾. Se il bilanciamento tra i contrapposti interessi meritevoli di tutela consente di valutare la sussistenza della possibilità della lesione, tale valutazione consente invece di valutare se ed in che misura, ad illecito ancora non verificatosi, sia opportuno limitare la sfera di azione del soggetto agente.

Inoltre, il principio di precauzione può svolgere un ruolo in relazione a tale giudizio prognostico circa il pericolo ⁽¹⁰⁵⁾. Tale principio è stato consacrato a livello internazionale dalla dichiarazione a conclusione della Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, nonché dall'art. 191 TFUE, dall'art. 37 della Carta di Nizza, dall'art. 301 cod. amb. e dalla Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione ⁽¹⁰⁶⁾, che ha conferito a tale principio un ruolo sistemico.

Benché una parte della dottrina abbia distinto precauzione e prevenzione ⁽¹⁰⁷⁾, si è evidenziato che i due principi « marcano insieme » ⁽¹⁰⁸⁾ ed il primo può essere utilizzato al

⁽¹⁰¹⁾ FRENDA, *Appunti per una teoria dell'inibitoria come forma di tutela preventiva dell'inadempimento*, cit., 783 ss.

⁽¹⁰²⁾ ROCHFELD, *Justice pour le climat!*, cit., 52 ss., sottolinea che nel caso *Urgenda* (The Hague District Court, 24 giugno 2015, C/09/456689 / HA ZA 13-1396, disponibile in http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/n/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2015/20150624_2015-HAZA-C0900456689_decision-1.pdf) il dovere di protezione ha giustificato l'ingiunzione ad agire nei confronti dello Stato, anche se non vi era prova di un nesso di causalità e di un danno attuale.

⁽¹⁰³⁾ Sul pericolo come nozione chiave del settore: SCAMPS, *La mise en danger: un concept fondateur d'un principe général de responsabilité*, Bruxelles-Paris, 1997, 17 ss. Sul rischio come fondamento della responsabilità: ENCINAS DE MUNAGORRI, *Les théories du risque en droit civil*, in *Mél. Larroumet*, Economica, 2010, 125 ss.

⁽¹⁰⁴⁾ L'opportunità dell'inibitoria nella tutela di diritti fondamentali, dove il fulcro è la lesione non patrimoniale, è stata evidenziata dalla dottrina: P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, 8; ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. priv.*, XIII, Torino, 1995, 430 ss.; SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 9 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Si è affermato che il principio di precauzione non incide sul giudizio relativo a responsabilità e risarcimento, ma rileva circa la prevenzione, cui mira l'azione inibitoria: BERNARD-MENORET, *Principe de précaution et responsabilité civile: ne pas confondre prévenir et guérir*, in *Gaz. Pal.*, 26 luglio 2012, 5 ss.; ritiene che tale principio possa avere un ruolo anche in relazione alla responsabilità civile JOURDAIN, *Principe de précaution et responsabilité civile*, in *LPA*, 30 novembre 2000, 51 ss.; lo afferma in relazione al nesso di causalità DEL PRATO, *Precauzione e obbligazione*, in *Riv. dir. comm.*, 2012 II, 9 ss. Afferma invece che occorre tenere distinte precauzione e responsabilità civile, anche rispetto alla prevenzione ed alle regole della causalità, FRANZONI, *Dei fatti illeciti, Introduzione*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2020, 25. Sulle molteplici prospettive ed utilizzi del principio di precauzione cfr. TITOMANLIO, *Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano*, Torino, 2018.

⁽¹⁰⁶⁾ Comunicazione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000 (COM 2000), disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=IT>.

⁽¹⁰⁷⁾ NIVARRA, *Azione inibitoria e principio di precauzione*, in D'ADDA-NICOTRA-SALANITRO (a cura di), *Principi europei e illecito ambientale*, Torino, 2013, 197 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, cit., 14. In relazione all'art. 301 cod. amb. ritiene che il principio di precauzione consenta di ampliare l'ambito di tutela e abbassi la soglia della gravità del pericolo SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, cit., 402 ss.

fine di valutare l'opportunità del secondo ⁽¹⁰⁹⁾. Nella giurisprudenza vi è una sostanziale contiguità tra precauzione e prevenzione ⁽¹¹⁰⁾: ad esempio, nel contesto francese il principio di precauzione ha giustificato la concessione di un'azione inibitoria in un contesto nel quale il rischio era ancora solo potenziale ⁽¹¹¹⁾. Alla luce di tale principio si può ritenere che la soglia del pericolo della lesione, specie in un settore come quello del cambiamento climatico ⁽¹¹²⁾, debba essere meno elevata rispetto ad altri ambiti nei quali il principio non opera.

Vi è, infine, un ulteriore problema che merita di essere affrontato: il pericolo della lesione dei diritti fondamentali derivante dal cambiamento climatico dipende dalla condotta di numerosi soggetti ⁽¹¹³⁾, il cui contributo non è autonomamente determinante ⁽¹¹⁴⁾. A nostro avviso la risposta comunque positiva in merito alla possibilità di richiedere la tutela ⁽¹¹⁵⁾ deve essere fornita prendendo in considerazione la funzione dell'inibitoria, le soluzioni analoghe sviluppate in merito alla causalità naturale (ferma la distinzione con l'illecito sopra illustrata) e gli effetti che si avrebbero consentendo sostanzialmente l'assenza di tutela in tali casi.

Infatti, le regole della responsabilità prevedono la possibilità di ritenere più soggetti responsabili nel caso in cui la lesione sia causata dall'azione congiunta e dilazionata nel tempo. Si pensi, ad esempio, al caso del danno da fumo ⁽¹¹⁶⁾, dove la malattia è causata dal fumo continuato nell'arco del tempo di prodotti di società differenti, oltre che da altri fattori ambientali e personali. Tale problema è ad esempio espressamente menzionato nei *Principles of European Tort Law*, che non concludono per un'irresponsabilità, ma per una

⁽¹⁰⁹⁾ Una soluzione analoga è riconosciuta in Francia, dove il principio di precauzione viene preso in considerazione al fine di determinare l'opportunità di inibire una determinata attività o di giudicarla illecita, cfr. Cass. civ. 3^e, 3 marzo 2010, n. 08-19.108, Bull. civ. III, n. 53; in *D.*, 2010, 2419, con note di FOREST e di BOUCHET-LE MAPPIAN. Cfr. anche HAUTERAU-BOUTONNET, *Responsabilité civile environnementale (Civ.)*, cit., n. 178 ss. ed i riferimenti ivi menzionati.

⁽¹¹⁰⁾ NIVARRA, *Azione inibitoria e principio di precauzione*, cit., 201 ss.; GRAYOT, *Essai sur le rôle des juges civils et administratifs dans la prévention des dommages*, Paris, 2009, 424 ss.

⁽¹¹¹⁾ Cour app. Versailles, 4 febbraio 2009, n. 08/08775, in *RTD civ.*, 2009, 327, con nota di JOURDAIN; HAUTERAU-BOUTONNET, *Responsabilité civile environnementale (Civ.)*, cit., n. 272.

⁽¹¹²⁾ Argomenta anche a partire dal principio di precauzione al fine di ritenere che lo Stato abbia l'obbligo di agire al fine di contrastare il cambiamento climatico: Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, cit.

⁽¹¹³⁾ Si noti che un problema per certi versi analogo è quello delle immissioni cumulative e dell'applicabilità, in tali casi, dell'art. 844 c.c., cfr. SALVI, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, cit., 391 ss.

⁽¹¹⁴⁾ Il problema si è posto anche nel primo grado del caso *Urgenda*, The Hague District Court, 24 giugno 2015, C/09/456689/HA ZA 13-1396, cit., § 4.79, dove la Corte si è basata sulla precedente decisione *Potash Mines* (Dutch Supreme Court, 23 settembre 1988, NJ1989, 743). Sul punto cfr. SUTHERLAND, *Obligations to Reduce Emissions: From the Oslo Principles to Enterprises*, cit., 192 ss.; in merito alla causalità incerta cfr. STAPLETON, *Uncertain causes*, in MARTÍN-CASALS e PAPAYANNIS (eds), *Uncertain Causation in Tort Law*, Cambridge, 2016, 87 ss.; sul problema del nesso di causalità naturale incerto nel diritto israeliano cfr. ENGLAND, *The Problem of Uncertain Factual Causation in Israeli Tort Law*, in *JETL*, 2015, 1 ss.

⁽¹¹⁵⁾ Vi è chi ha affermato che la « *minimal causation* » non è un problema per i rimedi inibitori, cfr. SPIER, *The Oslo Principles and the Enterprises Principles: Legal Strategies to Come to Grips with Climate Change*, cit., 218 ss.; SUTHERLAND, *Obligations to Reduce Emissions: From the Oslo Principles to Enterprises*, cit., 186 ss.

⁽¹¹⁶⁾ ARBOUR, *Lifestyle Torts, Market Manipulation and the Tobacco Industry: A Comment on Ltourneau v JTI-MacDonald Corp*, in *JETL*, 2016, 328 ss.; sul contesto italiano e l'evoluzione della giurisprudenza PONZANELLI, *Danni da fumo: la nuova giurisprudenza milanese*, in *Corr. giur.*, 2014, 1361 ss.; SPANGARO, *Il danno da prodotto conforme: dai derivati del tabacco ai telefoni cellulari*, in *Giur. it.*, 2019, 1313 ss.; FACCI, *Brevi considerazioni in tema di danno da fumo*, in *Contratto impr.*, 1999, 944 ss.

responsabilità proporzionale alla contribuzione all'illecito ⁽¹¹⁷⁾. Tale soluzione è stata inoltre adottata da ordinamenti affini: proprio perché non ritenere i soggetti responsabili causerebbe un'ingiustizia, oltre a costituire una possibilità di *free-riding* per gli illeciti collettivi, che sono quelli che sovente causano i maggiori danni, si sono proposte soluzioni variegiate, alleggerendo la concezione della causalità e modificando l'onere della prova ⁽¹¹⁸⁾. Ad esempio, negli illeciti collettivi, si è invertito l'onere della prova, affermando che spetta ai convenuti provare di non aver causato il danno ⁽¹¹⁹⁾. Ancora, in un caso in cui gli attori avevano richiesto l'inibitoria nei confronti di Shell, a fronte dell'eccezione della convenuta in merito alla non decisività della riduzione delle proprie emissioni, la Corte ha affermato: «*the court acknowledges that RDS cannot solve this global problem on its own. However, this does not absolve RDS of its individual partial responsibility to do its part regarding the emissions of the Shell group, which it can control and influence*» ⁽¹²⁰⁾.

Svolte tali osservazioni, occorre infine precisare alcune distinzioni, al fine di non sovrapporre piani differenti.

In primo luogo, la valutazione del pericolo non coincide con i requisiti necessari nel caso in cui l'inibitoria sia esercitata in sede cautelare. I requisiti che devono sussistere affinché sia concesso il provvedimento cautelare sono differenti e non si sostituiscono alla valutazione del pericolo.

In secondo luogo, la valutazione del pericolo non deve portare ad uno slittamento di senso e ad analogie con i reati di pericolo ⁽¹²¹⁾. Infatti, nei casi in esame la lesione del diritto non consiste nella sua messa in pericolo, ma nelle conseguenze che la distruzione dell'ambiente ha per la salute e la vita relazionale umana. Il pericolo viene in rilievo poiché, non essendosi la lesione ancora verificata, esso è l'elemento da valutare nel giudizio prognostico.

7. LE INDICAZIONI DI NORMATIVA E GIURISPRUDENZA NEL CONTESTO GLOBALE

Infine, l'analisi sopra svolta trova a nostro avviso conferma nel contesto giuridico globale, che è in notevole trasformazione. Se, infatti, «c'è anche un valor simbolico delle norme» ⁽¹²²⁾, lo stesso vale anche per le sentenze, soprattutto in un contesto in cui il diritto comparato svolge un ruolo sempre maggiore al fine di elaborare, soprattutto in settori all'avanguardia, soluzioni che siano adeguate ⁽¹²³⁾.

La riflessione fino a qui condotta deve essere contestualizzata nel più generale quadro

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. art. 3:105 PETL.

⁽¹¹⁸⁾ Si vedano i riferimenti e le osservazioni in *Climate Change Model Statute* della International Bar Association, disponibile in <https://www.ibanet.org/Climate-Change-Model-Statute.aspx>, 18 ss.

⁽¹¹⁹⁾ Cass. civ. 1^{re}, 17 giugno 2010, n° 09-67011, in *RDC*, 2010, 1249, con nota di VINEY. Sul tema cfr. ROUSSEAU, *De quelques réflexions sur la responsabilité collective*, in *D.*, 2011, 1983. Nel noto *affaire du distillène* si è asserito che sono le case farmaceutiche a dover provare che il soggetto non ha assunto il medicinale da loro prodotto, cfr. Cass. civ. 1^{re}, 24 settembre 2009, in *D.*, 2010, 51, con nota di BRUN; *ivi*, 391, con nota di VINEY; in *RDC*, 2010, 90, con nota di BORGHETTI; in *JCP G*, 2009, 381, con nota di HOQUET-BERG; *ivi*, 2010, 456, n. 5, con nota di STOFFEL-MUNCK.

⁽¹²⁰⁾ The Hague District Court, 26 maggio 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379, *cit.*, § 4.4.49.

⁽¹²¹⁾ Propone invece tale sovrapposizione BASILICO, *La tutela civile preventiva*, *cit.*, 77 ss.

⁽¹²²⁾ CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, *cit.*, 457 s8.

⁽¹²³⁾ FRANZONI, *La compensatio lucri cum damno secondo la Cassazione*, in questa *Rivista*, 2018, 1095. Per una prova tangibile di come sia cambiato il ruolo del diritto comparato si vedano gli studi di LEGEAIS, *L'utilisation du*

giuridico e socio-politico globale, che sta subendo una mutazione estremamente rapida ed importante, nel senso di limitare o, addirittura, proibire le attività che contribuiscono al cambiamento climatico.

Il contesto normativo inizia ad adeguarsi: negli ultimi anni sono state adottate disposizioni che prevedono numerosi obblighi informativi a carico degli operatori del mercato ⁽¹²⁴⁾, che si riflettono nelle scelte di investimento e, quindi, nell'allocazione delle risorse; sono stati intrapresi studi volti a valutare quale sia l'approccio regolatorio più efficiente al fine di promuovere una *corporate governance* sostenibile ⁽¹²⁵⁾.

Nell'UE la lotta al cambiamento climatico costituisce un obiettivo fondamentale, come prova il dibattito sul *Green Deal*. In tale contesto l'UE ha recentissimamente presentato la propria agenda al fine di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbone entro il 2050 ⁽¹²⁶⁾. A seguito dell'Accordo di Parigi del dicembre 2015 (ratificato dalla UE il 5 ottobre 2016) e dell'adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, la Commissione UE ha inoltre adottato l'*Action Plan* per finanziare la crescita sostenibile ⁽¹²⁷⁾.

Inoltre, è stato presentato un progetto di direttiva volto ad aumentare gli obblighi di trasparenza e controllo da parte delle società sulle proprie catene del valore e a prevedere un quadro più stringente circa le comunicazioni societarie sulla sostenibilità, che prefigura anche una responsabilità per l'impatto delle imprese sull'ambiente ⁽¹²⁸⁾.

Nel contesto di un dibattito di lunga data, che coinvolge le funzioni della BCE ed il significato da attribuire alla sua neutralità, è stata recentemente la BCE stessa ad interve-

droit comparé par les tribunaux, in *Revue internationale de droit comparé*, 1994, 347 ss.; ed i contributi in DI MANNO (a cura di), *Le recours au droit comparé par le juge*, Bruxelles, 2014.

⁽¹²⁴⁾ Ad esempio, cfr.: Direttiva 2014/95/UE, del 22 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni attuata in Italia con il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254; Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088; Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; Regolamento UE 2019/2089 del 27 novembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento; il testo del Regolamento delegato ancora da adottare, *supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives: la Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing finance towards the European Green Deal*.

⁽¹²⁵⁾ Si veda lo studio di Ernst & Young per la Commissione UE, *Study on directors' duties and sustainable corporate governance*, 29 luglio 2020, disponibile in <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en>.

⁽¹²⁶⁾ La comunicazione e le proposte di provvedimenti sono disponibili in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it#documents.

⁽¹²⁷⁾ Disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=IT>.

⁽¹²⁸⁾ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2013/34/UE, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e il Regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità, 21 aprile 2021, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN>.

nire rivedendo il proprio piano, indicando che intende indirizzare la propria azione al contrasto al cambiamento climatico ⁽¹²⁹⁾. Una richiesta analoga è stata fatta da Janet Yellen, US Treasury Secretary, alle banche multilaterali per lo sviluppo ⁽¹³⁰⁾.

Il contesto inizia a trasformarsi anche da un punto di vista giurisprudenziale: utilizzando le regole della responsabilità civile sono state pronunciate le prime sentenze che hanno condannato Stati e imprese in ragione della loro inazione rispetto al cambiamento climatico.

Per quanto concerne le azioni contro gli Stati (la prima causa è stata iniziata anche in Italia) ⁽¹³¹⁾, l'argomentazione giuridica si è basata sugli obblighi assunti con i Trattati internazionali (e, in particolare, con l'Accordo di Parigi), poiché giuridicamente vincolanti e giustiziabili anche dai singoli cittadini e dalle associazioni ⁽¹³²⁾.

Il caso più noto è sicuramente il caso *Urgenda* ⁽¹³³⁾, dove la condanna dello Stato olandese ad agire al fine di contrastare il cambiamento climatico e rispettare i parametri dell'Accordo di Parigi è stata confermata dalla Suprema Corte. Decisioni analoghe iniziano ad essere adottate anche in altri Stati ⁽¹³⁴⁾: in Australia il Tribunale Federale ⁽¹³⁵⁾ ha affermato che il governo ha un *duty of care* nei confronti delle generazioni future e che deve prendere in considerazione i rischi generati dal cambiamento climatico nell'approvazione di progetti di espansione di miniere ⁽¹³⁶⁾. Una mancata o inadeguata valutazione dell'im-

⁽¹²⁹⁾ Si veda *The ECB's monetary policy strategy statement*, disponibile in https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monopol_strategy_statement.en.html. Sul punto cfr. ORANGE, *La BCE prend la tête de la révolution climatique*, in *Mediapart*, 8 luglio 2021, disponibile in <https://www.mediapart.fr/journal/economie/080721/la-bce-prend-la-tete-de-la-revolution-climatique>; TOOZE, *Climate crisis offers way out of monetary orthodoxy*, in *Social Europe*, 12 luglio 2021, disponibile in <https://socialeurope.eu/climate-crisis-offer-s-way-out-of-monetary-orthodoxy>.

⁽¹³⁰⁾ CONDON, *Yellen Targets Curbs on Development Bank Support for Fossil Fuel*, in *Bloomberg*, 11 luglio 2021, disponibile in <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-11/yellen-targets-curbs-on-development-bank-support-for-fossil-fuel?srnd=premium-europe&sref=wOrDP8KX>.

⁽¹³¹⁾ Cfr. SALTAMACCHIA-CESARI-CARDUCCI, "Giudizio Universale". *Quaderno di sintesi dell'azione legale*, 5 giugno 2021, disponibile in <https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/2d504c75-6354-4c93-94fd-664cd8267f18/Giudizio%20Universale%20Quaderno%20Sintesi%20Azione.pdf>.

⁽¹³²⁾ Sui settori in cui era stata affermata la responsabilità dello Stato per il mancato adeguamento rispetto ai Trattati internazionali ed alla normativa UE, nonché sugli effetti di *governance* ottenuti tramite tale responsabilità, sia consentito il rinvio a: R. FORNASARI, *La responsabilità dello Stato per atto normativo derivante dalla violazione delle legittime aspettative dell'investitore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 219 ss.

⁽¹³³⁾ Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, *cit.*

⁽¹³⁴⁾ Come ad esempio in Belgio, cfr. *Réchauffement climatique: La Belgique attaquée en justice par 60.000 citoyens*, in *20Minutes*, 16 marzo 2021, disponibile in <https://www.20minutes.fr/monde/2999803-20210316-rechauffement-climatique-belgique-attaquee-justice-60000-citoyens>; ed in Irlanda, *Friends of the Irish Environment v- The Government of Ireland & Ors*, 31 luglio 2020, [2020] IESC 49, disponibile in https://www.courts.ie/view/judgments/681b8633-3f57-41b5-9362-8cbc8e7d9215/981c098a-462b-4a9a-9941-5d601903c9af/2020_IESC_49.pdf/pdf. Si v. anche il noto caso *Leghari v. Federation of Pakistan*, Lahore High Court, 25 gennaio 2018, n. W.P. No. 25501/2015, disponibile in <http://climatecasechart.com/non-us-case/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/>; nonché il caso attualmente pendente di fronte alla Corte EDU *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other States*, i cui documenti sono disponibili in <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/youth-for-climate-justice-v-austria-et-al/>.

⁽¹³⁵⁾ Federal Court of Australia, 27 maggio 2021, n. VID 607/2020, disponibile in http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210527_12132_judgment.pdf.

⁽¹³⁶⁾ RUSSELL, *Eight kids and a nun may have doomed coal's future*, in *Reuters*, 31 maggio 2021, <https://www.reuters.com/business/energy/eight-kids-and-nun-may-have-doomed-coals-future-russell-2021-05-31/>.

patto climatico di determinate attività può giustificare l'annullamento di atti amministrativi, come è accaduto in Francia ⁽¹³⁷⁾. La Corte costituzionale tedesca ⁽¹³⁸⁾ ha ritenuto parzialmente incostituzionale il *Climate Change Act* in quanto non prevedeva impegni sufficientemente stringenti per la riduzione delle emissioni ed ha affermato che il diritto fondamentale alla vita ed alla integrità fisica impone allo Stato un dovere di attivarsi al fine di proteggere la salute e l'ambiente dal *climate change* ⁽¹³⁹⁾, anche in ragione della giustizia intergenerazionale.

Il Tribunal Administratif de Paris ⁽¹⁴⁰⁾, dopo aver dichiarato che lo Stato francese non sta agendo adeguatamente per rispettare i propri impegni in materia ed aver ordinato un supplemento di istruttoria al fine di acquisire tutti gli ulteriori elementi necessari a valutare le azioni che il governo intende intraprendere al fine di raggiungere gli obblighi di mitigazione del cambiamento climatico, ha condannato lo Stato a riparare, entro il 31 dicembre 2022, i danni derivanti dal mancato rispetto degli impegni a mitigare il cambiamento climatico dallo stesso assunti e, quindi, ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre le emissioni di CO₂ entro i limiti normativamente previsti ⁽¹⁴¹⁾.

Con argomentazioni analoghe, il Conseil d'État ⁽¹⁴²⁾ ha ingiunto allo Stato di adottare, entro il 31 marzo 2022, tutte le misure necessarie al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 40%, così da rispettare gli obiettivi previsti dall'art. L. 100-4 del *code de l'énergie* e dall'Allegato I al Regolamento UE 2018/842 del 30 maggio 2018.

Le preoccupazioni per le attività inquinanti, anche in ragione dei *liability risk* che ne derivano, iniziano ad essere condivise dai gestori di fondi, che richiedono una gestione imprenditoriale più accorta in tema di sostenibilità ed un maggiore impegno nel contrasto al *climate change* ⁽¹⁴³⁾. Così gli investitori che gestiscono quasi la metà dei fondi *under management* si sono impegnati a rispettare gli obiettivi climatici ed a ridurre a zero le emissioni ⁽¹⁴⁴⁾. Le pressioni degli investitori a volte modificano le scelte manageriali delle

⁽¹³⁷⁾ Tribunal Administratif de Marseille, 4 gennaio 2021, n. 1805238, disponibile in http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210401_13381_decision.pdf.

⁽¹³⁸⁾ German Federal Constitutional Court, 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18; 1 BvR 78/20; 1 BvR 96/20; 1 BvR 288/20, in questa *Rivista*, 2021, 1782 (s.m. - testo disponibile in www.iusexplorer.it/riviste/home), con nota di POTO-PORRONE, *The steady ascent of environmental and climate justice: Constituent elements and future scenarios*.

⁽¹³⁹⁾ BODLE-SINA, *The German Federal Constitutional Court's decision on the Climate Change Act*, Ecologic Institute, 10 maggio 2021, disponibile in <https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2021/bodle-21-Ecologic-Institut-policy-brief-constitutional-court-climate-change-act.pdf>.

⁽¹⁴⁰⁾ Tribunal Administratif de Paris, 3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, in questa *Rivista*, 2021, 1046, con nota di POTO.

⁽¹⁴¹⁾ Tribunal Administratif de Paris, 14 ottobre 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, disponibile in http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/184990/1788790/version/1/file/1904967BIS.pdf3_fe_bbraio_2021.

⁽¹⁴²⁾ Conseil d'État, 7 gennaio 2021, n. 427301, disponibile in <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043754044>.

⁽¹⁴³⁾ Analizza il processo di trasformazione della *governance* d'impresa alla luce dei fattori ESG ROLLI, *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa*, cit., 7 ss.

⁽¹⁴⁴⁾ MOONEY, *Investment industry at 'tipping point' as \$43tn in funds commit to net zero*, in *Financial Times*, 6 luglio 2021, disponibile in <https://www.ft.com/content/e943869b-7afd-4eea-8e0c-6ba3991bc5e3>.

big oil companies ⁽¹⁴⁵⁾ ed anche dalle votazioni degli azionisti arrivano segnali in tal senso ⁽¹⁴⁶⁾: così gli investitori di Chevron hanno sostenuto un piano per ridurre le emissioni ⁽¹⁴⁷⁾ e quelli di Exxon hanno invece richiesto un maggiore impegno in tal senso da parte del *board* ⁽¹⁴⁸⁾.

Tali eventi, benché debbano essere considerati nel più ampio quadro macroeconomico, che evidenzia come, al di là delle dichiarazioni, per ora il ruolo dei grandi investitori nel contrasto al cambiamento climatico sia stato minimale ⁽¹⁴⁹⁾, devono essere comunque considerati come presa d'atto dell'indilazionabile necessità di modificare le attività imprenditoriali e l'impatto che queste hanno sul pianeta.

8. I MUTAMENTI DI PARADIGMA E LE ULTERIORI POSSIBILITÀ DI RICERCA

L'analisi svolta ha permesso di esaminare struttura ed elementi della tutela inibitoria e di valutare il suo possibile utilizzo come strumento di contrasto al cambiamento climatico. Gli ulteriori problemi che si devono affrontare una volta che si decida di proseguire nella via tracciata vanno ben oltre l'ambito del presente saggio. Ne menzioniamo due, che ci sembrano particolarmente rilevanti. Il primo concerne i criteri per stabilire che un determinato soggetto contribuisca al cambiamento climatico ⁽¹⁵⁰⁾ e quali parametri adottare al fine di

⁽¹⁴⁵⁾ RAVAL, *A \$140bn asset sale: the investors cashing in on Big Oil's push to net zero*, in *Financial Times*, 6 luglio 2021, disponibile in <https://www.ft.com/content/4dee7080-3a1b-479f-a50c-c3641c82c142>.

⁽¹⁴⁶⁾ In generale cfr. SHAREACTION, *Proxy Voting Records Challenge Asset Managers' Responsible Investment Claims*, 1° dicembre 2020, disponibile in <https://shareaction.org/proxy-voting-records-challenge-asset-managers-responsible-investment-claims/>.

⁽¹⁴⁷⁾ CHAPA e HYDE, *Chevron Investors Back Climate Proposal in Rebuke to C-Suite*, in *Bloomberg*, 26 maggio 2021, disponibile in <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-26/chevron-investors-back-climate-proposal-in-rebuke-to-management>.

⁽¹⁴⁸⁾ DENNING, *Exxon's Stunning Proxy Loss Is Also Its Strategic Gain*, in *Bloomberg*, 26 maggio 2021, disponibile in <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-26/exxon-s-proxy-loss-is-also-its-strategic-gain?sref=JMv1OWqN>.

⁽¹⁴⁹⁾ BULLER e BRAUN, *Under new management Share ownership and the rise of UK asset manager capitalism, Asset Management Project*, luglio 2021, disponibile in https://uploads-ssl.webflow.com/5e2191foof868d778b89ff85/60e7020a420de46f4022ff3e_CW_AM_First%20Paper%20v4.pdf, 18, affermano: «first, for BlackRock to actively wield its power, the gains from engagement must outweigh the costs. Here, the evidence shows that the largest and therefore most influential asset managers have been extremely reluctant to wield their power against corporate management. In practice, immediate cost-benefit considerations (engagement is expensive), conflicts of interest (corporate managers control a large portion of the retirement assets that account for much of asset managers' business), and fear of attracting unwanted attention from regulators and others often prevent asset managers from making open and explicit use of their power. While several large asset managers, including BlackRock, have begun to describe the climate crisis as a priority issue for their business, analyses have shown their actions have not generally reflected this professed concern. [...] While the logic of the common ownership argument converges with the logic of the universal ownership argument for the largest asset managers, that does not imply that the latter will deliver on the promise of universal ownership with regard to sustainability. The fact remains that asset managers pursue a fee-based business model, and are run by fund managers and executives whose economic interest is tied to annual bonuses rather than to the state of the planet in 10, let alone 100, years. What is more, even the most long-term oriented fund manager is under fiduciary obligation to obtain financial returns for their clients, which in a world in which social and environmental externalities are not — and arguably will never be — fully priced creates systemic "myopia"».

⁽¹⁵⁰⁾ Ad esempio, la dottrina ha proposto di utilizzare il meccanismo di *market share liability*: HINTEREGGER, *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: A Functional Analysis*, cit., 257. Per il dibattito sul tema cfr. FRIEDLAND, *Pollution Share Liability: A New Remedy for Plaintiffs Injured by Air Pollutants*, in *Colum. Journ.*

valutare la potenziale lesività della condotta. Il tema è, chiaramente, di decisiva importanza e si può basare sui numerosi studi scientifici in materia, oltre che sui Trattati internazionali che hanno stabilito *standard* e limiti di emissioni. Tale applicazione, chiaramente, non è banale e priva di ostacoli, e porta l'interprete ad indagare la vincolatività dei Trattati per i privati, l'integrazione della *soft law* nelle clausole generali, il rapporto tra tecnici e giuristi. Il secondo concerne il contenuto del provvedimento inibitorio e la sua modulazione da parte del giudice.

Il diritto privato non è di per sé strumento sufficiente e, probabilmente nemmeno il più adeguato, al fine di contrastare il cambiamento climatico; le Corti non si possano sostituire alle decisioni politiche degli organi democraticamente competenti. Tuttavia, a fronte di una delle maggiori sfide della contemporaneità, è opportuno esaminare quale possa essere lo spazio di azione di questo campo, che ha già mostrato la propria duttilità nel tutelare nuovi diritti e nell'interpretare le categorie esistenti al fine di elaborare rimedi adeguati.

Infine, anche in ragione del costante rinnovamento della disciplina, in relazione alla quale è sempre attuale la riflessione sui confini ⁽¹⁵¹⁾, tentiamo di enucleare due sfide concettuali che il problema in questa sede affrontato pone.

La prima: il diritto privato di matrice liberale è basato sulla pretesa individuale che rispecchia, fondamentalmente, l'individualismo proprietario ⁽¹⁵²⁾. Tale struttura modella anche il rapporto tra autonomia, libertà e responsabilità e su di essa si basa l'illecito ⁽¹⁵³⁾. A prescindere dallo schema teorico che si ritiene migliore al fine di giustificare le regole di responsabilità, esse rimangono fondamentalmente ancorate al binomio allocazione del rischio-riparazione della lesione come compensazione monetaria per la perdita subita. Il problema del cambiamento climatico impone di riconsiderare tale schema dalla prospettiva della collettività: chi agisce non tutela solamente la propria sfera (patrimoniale e non), chiedendo una riparazione dell'interesse leso; la tutela del diritto fondamentale implica necessariamente quella degli interessi collettivi. È la ragione per la quale risultano di difficile applicazione le categorie classiche del diritto privato e per cui può svolgere un ruolo determinante l'inibitoria, che non richiede una valutazione monetaria della lesione.

Tale aspetto conduce a prendere in considerazione un'ulteriore sfida concettuale, che porta a rimettere in discussione i parametri della soggettività giuridica e le categorie che hanno consentito di costruire il regime giuridico e sociale della globalizzazione. Ci riferiamo, in particolare, alle questioni concernenti le limitazioni di responsabilità ed i «veli» della personalità giuridica. In un mondo globalizzato dove quasi l'80% del commercio è organizzato secondo catene del valore ⁽¹⁵⁴⁾ e dove la concentrazione e la centralizzazione dei

Environmental Law, 1984, 297 ss.; TARUFFO, *Proving complex facts*, in MARTÍN-CASALS e PAPAYANNIS (eds), *Uncertain Causation in Tort Law*, Cambridge, 2016, 168 ss.

⁽¹⁵¹⁾ ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, 17 ss.

⁽¹⁵²⁾ Sullo schema proprietario del diritto liberale e per una sua critica in materia di emissioni SALVI, *Le emissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, cit., 110 ss.

⁽¹⁵³⁾ Evidenzia questo problema in relazione ai danni ambientali HAUTERAU-BOUTONNET, *Responsabilité civile environnementale (Civ.)*, cit., n. 22.

⁽¹⁵⁴⁾ Secondo quanto affermato dalla World Bank il commercio globale organizzato tramite *value chain* corrisponde quasi all'80% del totale, cfr. WORLD BANK, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, Washington, DC, 2020. Sul tema cfr. CAFAGGI-IAMICELLI, *Regulating Contracting in*

capitali sono elevatissime ⁽¹⁵⁵⁾, i gruppi societari transnazionali hanno un potere e svolgono ruoli sociali ed economici che necessitano di apposite regolamentazioni. Paradossalmente, è proprio l'estremo successo nella competizione economica di questi attori che rende necessaria una loro regolazione che consenta di prendere decisioni giuridico-politiche che possano essere efficaci ⁽¹⁵⁶⁾. Alla frammentazione societaria, che consente di limitare le proprie responsabilità, e di godere di regimi giuridici di favore tramite l'elezione della giurisdizione, si inizia a rispondere con l'attribuzione della responsabilità alla società che esercita la direzione ed il controllo del gruppo per le azioni di tutte le controllate. Menzioniamo solo alcuni esempi: è il caso della *loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères* ⁽¹⁵⁷⁾; è il caso del progetto di direttiva relativo alla comunicazione societaria sulla sostenibilità ⁽¹⁵⁸⁾; è l'argomento al centro del progetto di tassazione globale delle multinazionali, oltre che della regolamentazione concorrenziale dei giganti dell'IT ⁽¹⁵⁹⁾. Il cambiamento climatico pone sfide globali ed impone un ripensamento delle nostre società ⁽¹⁶⁰⁾: non può che condurci, anche, a ripensare le categorie del diritto privato.

Global Value Chains. Institutional Alternatives and Their Implications for Transnational Contract Law, in *ERCL*, 2020, 44 ss.; PONTE, GEREFFL, RAJ-REICHERT (a cura di), *Handbook on Global Value Chains*, Cheltenham, 2019.

⁽¹⁵⁵⁾ DURAND, *Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique*, Paris, 2020, 157 ss.; ARRIGHI, *Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-first Century*, London, 2008, 83 ss.; BRANCACCIO e AL., *Centralization of capital and financial crisis: A global network analysis of corporate control*, in *Structural Change and Economic Dynamics*, 2018, 94 ss.

⁽¹⁵⁶⁾ Evidenzia tale problema D'AMEROSIO, *Quelles propositions en matière climatique? Présentation des propositions*, in SUPIOT e DELMAS-MARTY (a cura di), *Prendre la responsabilité au sérieux*, Paris, 2015, 342 ss.

⁽¹⁵⁷⁾ Si tratta della loi 27 marzo 2017, n. 2017.399, su cui cfr. HANNOUN, *Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre après la loi du 27 mars 2017*, in *Droit social*, 2017, 806 ss.; SACHS, *La loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et sociétés donneuses d'ordre: les ingrédients d'une corégulation*, in *Rev. droit trav.*, 2017, 380 ss.; MARTIN-CHENUT, *Devoir de vigilance: internormativités et durcissement de la RSE*, in *Droit social*, 2017, 798 ss.; DANIS-FATÔME e VINEY, *La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, in *D.*, 2017, 1610 ss.; JAULT-SESEKE e BELPORO-AGOGUÉ, *Les actions dirigées contre les multinationales*, in *Rev. droit trav.*, 2018, 780 ss. Sulla base di tale legge è attualmente in corso una controversia contro la società che gestisce i supermercati Casino in ragione della lesione dei diritti umani e dell'ambiente che l'attività di allevamento del bestiame nella quale la società è coinvolta causa in America Latina, cfr. l'atto introduttivo del giudizio, disponibile in http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210302_13435_complaint.pdf.

⁽¹⁵⁸⁾ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2013/34/UE, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e il Regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità, 21 aprile 2021, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN>.

⁽¹⁵⁹⁾ ORANGE, *Fiscalité: après le G20, l'Europe gèle son projet de taxation numérique*, in *Mediapart*, 12 luglio 2021, disponibile in <https://www.mediapart.fr/journal/international/120721/fiscalite-apres-le-g20-l-europe-gele-le-son-projet-de-taxation-numerique>; DENEAULT, *Et les multinationales paieront (un peu)*, in *Le Monde Diplomatique*, luglio 2021, disponibile in <https://www.monde-diplomatique.fr/2021/07/DENEAULT/63276>.

⁽¹⁶⁰⁾ Evidenziano l'importanza di considerare gli effetti redistributivi delle misure con cui si decide di contrastare il cambiamento climatico: GALGÓCZI, *Is Europe socially fit for the 'Fit for 55' package?*, in *Social Europe*, 19 luglio 2021, disponibile in <https://socialeurope.eu/is-europe-socially-fit-for-the-fit-for-55-package>; KHAN, *Who will pay? Europe's bold plan on emissions risks political blowback*, in *Financial Times*, disponibile in <https://www.ft.com/content/a4e3791b-9d9e-4bf9-ae74-fe1cf1980625>; TOOZE, *Gilets Jaunes. A Specter Haunting Europe*, *Chartbook Newsletter #27*, 18 luglio 2021, disponibile in <https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-newsletter-27-gilets-jaunes>.

